

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1429

DEL 17/03/2015

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 - "Insediamento di giovani agricoltori". Secondo bando. Rigetto ricorso gerarchico della ditta xxxxx xxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013, Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" - secondo bando pubblico, approvato con determinazione n. 24254/964 del 14/12/2012 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- PREMESSO** che il 07/02/2013 la Ditta xxxxx xxxxxx ha presentato domanda di ammissione ai benefici della misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione n. 1332 del 05/04/2013 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, è stato approvato lo scorrimento della

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1429

DEL 17/03/2015

graduatoria unica regionale della misura 112. La Ditta è stata inserita in graduatoria tra le domande ammissibili e finanziabili;

PREMESSO che, con nota 33156 del 17/04/2014, l'Ufficio istruttore ha inoltrato all'Agenzia delle Entrate una richiesta di informazioni volta a conoscere: 1) l'eventuale movimentazione della partita IVA della Ditta in agricoltura; 2) l'eventuale presentazione, da parte della stessa, della dichiarazione IVA con importi diversi da zero. In data 28/05/2014, l'Agenzia delle Entrate certificava che *"la partita IVA della Ditta xxxxx xxxxxx ha avuto inizio il 23/06/2010, e risultano presentate dichiarazioni Modello Unico per gli anni di imposta 2011/2012/2013, con importi diversi da zero"*;

PREMESSO che, con nota n. 45918 del 04/06/2014, notificata il 07/06/2014, l'Ufficio Istruttore ha comunicato alla Ditta, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza con la seguente motivazione: *"In relazione alla domanda in oggetto, volta ad ottenere le provvidenze sul bando di cui alla Mis. 112, a seguito delle verifiche svolte durante l'iter istruttorio presso l'Agenzia delle Entrate si comunica che è risultato che la S.V. ha esercitato l'attività agricola con movimentazioni della partita IVA con importi diversi dallo 0. Poiché il bando precisa che non è ammesso il sostegno a giovani che, antecedentemente alla presentazione della domanda, siano stati titolari di partita IVA per l'attività agricola ed abbiano dato effettivo inizio all'attività attraverso la movimentazione della partita IVA, l'istanza da Voi inoltrata per l'ottenimento del Premio di primo insediamento deve essere respinta".* Al Signor xxxxx xxxxxx è stato assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per presentare eventuali documenti e osservazioni;

PREMESSO che, con nota n. 48688 del 13/06/2014, la Ditta ha presentato all'Ufficio istruttore le proprie memorie, adducendo che: *"la partita IVA risulta effettivamente costituita antecedentemente alla presentazione della domanda ed è stata utilizzata con emissione di documenti contabili ma le operazioni*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1429

DEL 17/03/2015

messe in atto, seppur compatibili con la posizione di iscrizione alla CCIAA non sono atti ascrivibili ad una reale attività agricola in quanto sono riferibili ad attività di servizio conto terzi”;

PREMESSO che le controdeduzioni presentate dal Sig. xxxxx non sono state ritenute accoglibili dal Servizio Territoriale. Pertanto, con Determinazione n. 4569 del 16/09/2014, l'Ufficio istruttore ha comunicato alla Ditta il rigetto della domanda di contributo per le stesse motivazioni del preavviso;

VISTO il ricorso avverso l'atto di cui sopra, trasmesso il 15/10/2014, nel quale la Ditta adduce di aver rispettato le prescrizioni del bando, sostenendo di aver aperto la partita IVA solo successivamente alla presentazione della prima domanda di finanziamento, avvenuta nel 2010. Inoltre sostiene che *“in seconda istanza, la mia domanda è stata ripresa in esame nel 2013 ed è stata accolta. Pertanto, la posizione IVA è stata aperta in data successiva alla prima domanda, che è stata esaminata ed accolta solo nel 2013, quando il numero di partita IVA mi era stato già attribuito”;*

VISTO il paragrafo 6.3, punto 5 del bando, il quale prevede che non è ammesso *“il sostegno a giovani che, precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, siano già stati titolari di partita IVA per l'attività agricola e abbiano dato inizio effettivo all'attività attraverso il compimento di una di più delle seguenti operazioni: a) movimentazione della Partita IVA, ossia ricezione fatture di acquisto/autofatture di vendita o emissione fatture di vendita; b) presentazione di Dichiarazioni IVA che evidenzino valori di IVA a credito o a debito (diversi da zero)”;*

CONSIDERATO che la Ditta ha aperto la partita IVA il 23/06/2010, cioè quasi 3 anni prima della presentazione della domanda a valere sul 2° bando;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1429

DEL 17/03/2015

CONSIDERATO che negli anni 2011, 2012 e 2013 la Ditta ha presentato dichiarazioni modello unico da cui risultano movimentazioni della Partita IVA, come da attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;

RITENUTE non accoglibili le motivazioni addotte dalla Ditta in sede di ricorso gerarchico, in quanto la prima richiesta di finanziamento presentata dalla stessa è riferita al primo bando (anno 2010), mentre la seconda è riferita al secondo bando (anno 2012), pertanto le due istanze di finanziamento risultano essere ben distinte;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale del Sassarese;

SENTITO il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxx xxxxxx (**CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxx**);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sassarese affinché la trasmetta alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69. ;

Il Direttore Generale

Gianni Ibba